

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 608/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2012

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE<sup>(3)</sup> della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>. Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate<sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel prosieguo "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il denatonio benzoato<sup>(6)</sup> ed il metilnonilchetone<sup>(7)</sup> il 2 dicembre 2011 e per gli oli vegetali/olio di

menta verde<sup>(8)</sup> il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1º giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul denatonio benzoato, il metilnonilchetone e gli oli vegetali/olio di menta verde.

- (3) L'Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni sul denatonio benzoato, il metilnonilchetone e gli oli vegetali/olio di menta verde ai notificanti e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sui rapporti di riesame.
- (4) Si conferma che le sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde vanno considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione di denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma relativamente al metilnonilchetone. Occorre limitare l'uso degli oli vegetali/olio di menta verde al trattamento post-raccolto delle patate.
- (6) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance denatonium benzoate (conclusioni relative al riesame *inter pares* della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva denatonio benzoato), EFSA Journal 2012;10(1):2483. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

<sup>(7)</sup> Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl nonyl ketone (conclusioni relative al riesame *inter pares* della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva metilnonilchetone), EFSA Journal 2012;10(1):2495. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

<sup>(8)</sup> Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/sparmint oil (conclusioni relative al riesame *inter pares* della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva oli vegetali/olio di menta verde), EFSA Journal 2012;10(1):2541. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm](http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm)

